



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 434	Del 16/11/2022
Località: Via Mons. Cogoni. Istituzione divieti temporanei.	In data 22 novembre 2022. Dalle ore 07:00 alle ore 15:00

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta del 09.11.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 72218 del 10.11.2022, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella Via Mons. Cogoni, nel tratto compreso dal civico 1A al civico n. 5, in data 22 novembre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 15:00, per consentire l'esecuzione di un trasloco;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata nella Via Mons. Cogoni, nel tratto compreso dal civico 1A al civico n. 5, in data 22 novembre 2022 dalle ore 07:00 alle ore 15:00, per consentire quanto indicato in premessa, ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. nel tratto di cui al punto 1 è autorizzata la sosta del veicolo in dotazione all'impresa esecutrice dei lavori targato FF044VJ strumentale all'esecuzione dei lavori stessi;
3. il veicolo di cui al punto 2 deve essere possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazioni per la circolazione dei veicoli, autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 Q.li e 75 Q.li);
4. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;
5. la presente ordinanza, emessa esclusivamente per la disciplina temporanea della circolazione stradale, non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità (es.: autorizzazione per la manomissione e/o occupazione del suolo pubblico, e altro);



COMUNE DI ORISTANO

prescrive:

1. l'obbligo all'impresa esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
 - a) l'apposizione della prescritta segnaletica, degli sbarramenti e, se necessario, dei dispositivi luminosi notturni come disposto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione ed attuazione e le successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) durante l'esecuzione dei lavori accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei lavori indicati in premessa;
 - c) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
 - d) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
 - e) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
 - f) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
2. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con opportuno materiale bituminoso;
3. le delimitazioni dei cantieri stradali nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale;
4. l'osservanza, in generale, delle disposizioni prescritte dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
5. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
6. l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e l'art. 79 (*Visibilità dei segnali*) del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
7. il tratto interessato dai lavori dovrà essere adeguatamente protetto a tutela della pubblica incolumità;
8. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
9. che entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo all'impresa esecutrice i lavori di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it: cro.poliziale@comune.oristano.it (telefoni 0783 212121 78396);
10. che negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 - mail: oristano@the-park.it;
11. che durante il percorso per raggiungere il luogo interessato dall'ordinanza, i veicoli autorizzati dovranno osservare gli obblighi e le limitazioni imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore;
12. la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale



COMUNE DI ORISTANO

tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne;

avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

demanda

agli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del nuovo Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 16/11/2022

Istruttori: Sebis - Lentis

Sottoscritta dal Dirigente

BASOLU GIOVANNI MARIO

con firma digitale